III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2009/66/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2009

che modifica la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) [UNSCR 1807 (2008)] il 31 marzo 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo [1].

(2) Il 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1857 (2008) [UNSCR 1857 (2008)] che prevede criteri supplementari per la designazione, da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [UNSCR 1533 (2004)], delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e di divieto di viaggio, e che proroga le misure imposte dall'UNSCR 1807 (2008) sino al 30 novembre 2009.

(3) La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 3 della posizione comune 2008/369/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

— persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1,

— capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

— capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

— capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

— persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

— le persone che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

— le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato.»

[1] GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

Articolo 2

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA